|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [**Procedimenti**](../PROCEDIMENTI.docx) | **Vendita oggetti preziosi** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  Sono oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo) e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). Metalli e pietre preziose possono anche essere venduti sciolti.  **La vendita oggetti preziosi,** oltre alle disposizioni afferenti alla disciplina della vendita al dettaglio in  qualunque modo esercitata, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) di cui si richiamano i seguenti aspetti:  ***I commercianti di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.***  ***La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.***  ***L'obbligo di munirsi della licenza incombe ai commercianti, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.***  ***Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata. Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio. Detta disposizione non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.***  ***Devono munirsi della licenza i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.***  ***La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima***  ***persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata dal Questore. Nella copia deve essere annotata la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.***  ***Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.***  ***La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.***  ***I commercianti non possono compiere operazioni su cose preziose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.***  ***Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.***  ***Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni si applicano al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.***  ***Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.***  ***Le persone che compiono operazioni di compravendita con commercianti di cose preziose antiche o usate sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.***  ***L'esercente, che ha comprato cose preziose usate, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o all'asta pubblica.***  ***È vietata la vendita di oggetti preziosi nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.***  **Requisiti aggiunti**  L’attività può essere esercitata in negozi di [**Vicinato**](CF01%20Negozi%20di%20vicinato.docx) **–** [**MSV**](CF03%20Media%20struttura%20di%20vendita.docx) **–** [**GSV**](CF04%20Grandi%20strutture%20di%20vendita.docx) osservando i prescritti requisiti soggettivi, oggettivi e di programmazione, ai quali si aggiungono i seguenti:  ***Onorabilità -*** Oltre ai requisiti previsti per l'inizio delle attività di vendita al dettaglio, l'art. 11 e 43 del TULPS prevedono anche i seguenti requisiti:  Art. **11** - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia  debbono essere negate:  • 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;  • 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.  Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.  Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.  **Presentazione pratica**  Unitamente alla **SCIA o Istanza** per attivare l’attività di vendita al dettaglio, occorre presentare **istanza alla Questura** per l’ottenimento della prescritta licenza di Polizia. L’istanza deve essere allegata alla SCIA Condizionata di Vicinato o Istanza MSV o GSV che il SUAP inoltrerà alla Questura.  ***L’avvio, trasferimento o ampliamento*** dell’attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi, è soggetto alla presentazione di **Istanza**, da inoltrare mediante lo sportello telematico [[**Impresainungiorno.gov.it**](https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=L581)](http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=B137)  Ad accesso avvenuto, procedere selezionando: **Commercio (Ateco da 45 a 47) + Commercio al dettaglio in area privata +**   * **Esercizio di vicinato** * **Media Struttura di Vendita** * **Grande Struttura di vendita**   Scegliere **settore NON alimentare;** digitare conferma **+ Avvio, gestione, cessazione attività + Aprire l’attività + Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi**  ***Variazioni attività*** - La stessa procedura, da inoltrare mediante lo sportello telematico, si applica per le comunicazioni inerenti:  **Subingresso – Richiedere l’orario di apertura in deroga a quanto disposto – Trasferire la sede dell’attività all’interno del territorio comunale –** **Comunicare l’affido in gestione di reparto** – **Comunicare il subaffido in gestione di reparto – Comunicare la cessazione dell’affido in gestione di reparto – Comunicare variazioni strutturali (locali, impianti, ciclo produttivo, settore merceologico, modifica automezzi trasporto) – Variazione preposto – Variazione soggetti (denominazione, sede legale, modifiche societarie e titolarietà dei requisiti solo in caso di variazioni societarie)**  ***Cessazione o sospensione attività -*** Analoga procedura delle variazioni si applica anche per le comunicazioni di **cessazione -** [**sospensione**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\3%20Procedimenti\2%20Settore%20Commercio%20fisso\Definizioni\Subingresso%20e%20sospensione%20attività.pdf) **breve dell'attività (max 30 giorni) – Chiusura per ferie – Sospendere l’attività oltre 30 giorni – Riprendere l’attività**.  Le comunicazioni inerenti alla cessazione dell’attività devono essere comunicate, entro sette giorni dall’evento.  [**Allegati**](Definizioni/14%20CF%20Allegati.docx)- Si riporta l’elenco di allegati da aggiungere alla SCIA Unica e altri correlati alla Pubblicità, Occupazione suolo pubblico, TARI.  [**Oneri istruttori**](Definizioni/20%20CF%20Tariffe%20commercio%20fisso.docx)  **Il mancato versamento degli oneri istruttori rende irricevibile la SCIA o istanza inoltrata.**  [**Tempistica**](../Definizioni/Tempistica%20SCIA.pdf)  **L’attività di vendita di preziosi può essere iniziata solo dopo l’ottenimento della licenza da parte della Questura.**    [**Codici ATECO**](../../ATECO/Ateco%20Commercio.xlsx)  **(vedi commercio da 45 a 47 compreso)**  [**Normativa di riferimento**](../Definizioni/Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:** [**TUR parte 2^**](file:///C:\Walter\sportello%20unico\Progetto%20PUC\TUR\Parte%202%5e.pdf) - Commercio in sede fissa.  **Note:** | | |